

Il legale rappresentante di una ditta che intende partecipare alla gara in RTI verticale, con il seguente assetto:

- capogruppo in possesso della qualificazione nella cat. OG3, class. III e nella cat. OG8, class. II;
- una mandante in possesso della qualificazione nella cat. OS21, class. III;
- una mandante in possesso della qualificazione nella cat. OG2, class. V;

ha proposto i seguenti quesiti:

Quesito n. 1 – Un costituendo RTI qualificato per il complesso delle lavorazioni previste nell'appalto chiede: "E' possibile indicare la volontà di affidare alcune lavorazioni in subappalto, rientranti nelle categorie OG2 e OG8, senza dover indicare anche i nominativi del subappaltatore?"

Risposta

La risposta è sì, poiché in questo caso il costituendo raggruppamento essendo, nel complesso, in possesso delle qualificazioni previste per la realizzazione dell'opera, non deve ricorrere al cosiddetto "subappalto necessario" ma solo, eventualmente a quello volontario e, pertanto, può richiedere il subappalto per alcune lavorazioni delle categorie OG2 e OG8 (nei limiti di legge) senza dover indicare i nominativi dei subappaltatori.

Questiti nn. 2, 3, 4 – Poiché nessun operatore economico, facente parte del costituendo Raggruppamento temporaneo, è in possesso dei requisiti per la progettazione, è possibile indicare un raggruppamento temporaneo di professionisti, incaricato della progettazione dell'opera in questione? Nel caso sia possibile:

- a) nell'allegato 1, al punto in cui si dichiara di provvedere alla progettazione secondo una delle modalità indicate, quali A, B, C o D, barrerò la voce C (tramite soli professionisti esterni incaricati) anche se gli stessi intendono riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Progettisti?
- b) Il PASSOE in questo caso (indicazione del RTP) deve essere prodotto anche dai professionisti stessi?

Risposte

Certamente sì, come chiaramente riportato al paragrafo "PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE" di pag. 6 del Disciplinare di gara. Nel caso il costituendo RTI (di soli operatori economici per l'esecuzione dell'opera) volesse solo indicare (senza associarli) liberi professionisti, appositamente da costituirsi in raggruppamento, da incaricare per la progettazione dell'opera, deve essere barrata la voce "C" dell'allegato 1. Nel caso, invece, il suddetto RTI volesse associare un vero e proprio Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito dai soggetti di cui alle lett. d), e), f), f-bis) ed h), dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs 163/2006, deve barrare la voce "D" dell'allegato 1 e a quest'ultimo Raggruppamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del citato decreto in quanto compatibili. In quest'ultimo caso il Raggruppamento di Professionisti entra a far parte del costituendo Raggruppamento originario con tutto ciò che ne consegue, compreso il fatto che nel PASSOE richiesto dal costituendo RTI concorrente deve essere indicato anche il Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti associato.

23/07/2015